

LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI

Il Collegio dei docenti è consapevole che con la valutazione degli apprendimenti, e in modo particolare con quella finale, i docenti e i consigli di classe si assumono una triplice responsabilità: verso ciascun allievo, che ha diritto a giudizi equilibrati e veritieri; verso ogni classe nel suo complesso, che deve poter cogliere nelle decisioni dei docenti la volontà di essere equi e il riconoscimento dei meriti di ciascuno; verso la collettività, che affida alla scuola il compito irrinunciabile di certificare l'effettiva preparazione degli studenti. Pertanto, in applicazione dell'art. 1, comma 5 del DPR n. 122 /2009, relativamente alle valutazioni finali il Collegio delibera quanto segue:

1. La proposta di voto è di esclusiva responsabilità del docente, che la formula in decimi interi, e deve essere coerente con i risultati delle verifiche fatte durante l'anno, considerati anche la partecipazione alle lezioni, l'impegno dimostrato nello studio e gli eventuali progressi. Il Presidente e i componenti del Consiglio possono chiedere a ciascun docente di conoscere i singoli elementi di valutazione che sono alla base della proposta di voto.
2. Il Consiglio di classe delibera circa l'ammissione o non ammissione di uno studente all'anno successivo, valutando il quadro di insieme delle proposte di voto formulate dai docenti, secondo criteri di oggettività e di equità nell'ambito di ogni classe e di omogeneità nell'ambito dell'istituto.
3. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che nelle proposte di voto hanno riportato una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
4. Non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che nelle proposte di voto abbiano riportato tre insufficienze gravi, cioè inferiori a cinque decimi, o un numero superiore di insufficienze inferiore ai sei decimi. A proposito della formulazione delle proposte di voto si puntualizza che anche il voto riportato dagli allievi nel primo quadrimestre influisce sulla proposta di voto del secondo quadrimestre e, più in particolare:
 - Il voto del primo quadrimestre fa media con i voti delle prove del secondo quadrimestre; a titolo di esempio si chiarisce che, per l'allievo che abbia conseguito, poniamo, tre valutazioni nel secondo quadrimestre, la proposta di voto finale sarà la media di quattro voti, dove il quarto voto è il voto finale del primo quadrimestre.
 - Per voto finale del primo quadrimestre si intende:
 - a) Il voto originale riportato in pagella alla fine del primo quadrimestre per gli allievi che hanno riportato una valutazione sufficiente e per coloro che, riportandola insufficiente, non hanno poi recuperato;
 - b) Genericamente "sei" per gli allievi che, avendo conseguito l'insufficienza nel primo quadrimestre, hanno recuperato in seguito.
5. Per gli studenti che non abbiano conseguito la sufficienza in una o più discipline vale quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 24 gennaio 2013: e che è possibile per le classi Prime e Seconde sospendere il giudizio con tre insufficienze mentre, per le classi Terze e Quarte, occorre che gli studenti non superino le due insufficienze.
6. Se, in via eccezionale, il Consiglio ritiene di derogare dai criteri di cui al punto 4, è tenuto a motivarlo nel verbale, evidenziando in base a quali elementi si può ritenere che lo studente possa recuperare le pur gravi o diffuse carenze con lo studio estivo, secondo quanto previsto al punto 5.

7. Nella sessione di settembre degli scrutini il Consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva se lo studente ottiene una valutazione sufficiente nelle materie per cui era stato sospeso il giudizio, dimostrando di essersi impegnato per recuperare le carenze.

Firenze, 18 Febbraio 2015